



CONVENZIONE

La Federazione Italiana Tennis Tavolo (di seguito: FITET), con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico, Codice Fiscale 05301810585, nella persona del Presidente pro tempore Renato Di Napoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS (di seguito: ENDAS), con sede in Roma, Via Merulana, 48, Codice Fiscale 80076690587, nella persona del Presidente pro tempore Paolo Serapiglia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E)

che la FITET è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;



F)

che la FITET:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1131 del 31/10/2000 ed è affiliata alla ITTF (International Table Tennis Federation) ed alla ETTU (European Table Tennis Union);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del Tennistavolo;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'ENDAS:

- è riconosciuto **Associazione di Protezione Ambientale** con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
- è riconosciuto come **Ente di Promozione Sportiva**, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999;
- con decreto del **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993.
- è iscritto nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 32 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 il 17/10/2022;
- l'Ente e le sue finalità sono stati riconosciuti con i Decreti del **Ministero dell'Interno** in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto Legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524;

H)

che l'ENDAS in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FITET e l'ENDAS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la

pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del Tennistavolo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Tennistavolo, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina sportiva oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 – Affiliazione e tesseramento

2.1

Al fine di definire con maggiore precisione gli ambiti di potenziale intervento per perseguire gli obiettivi prefissati le Parti, sia a livello nazionale che territoriale, s'impegnano all'inizio di ciascuna stagione agonistica, nel rispetto delle normative vigenti e inerenti la privacy, a scambiarsi informazioni circa la mappatura, geografica e numerica, delle rispettive realtà associative

2.2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FITET che al solo ENDAS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

Articolo 3 – Eventuali altre modalità partecipative

3.1

In alternativa all'affiliazione, gli organismi associativi affiliati all'ENDAS che non presentano i requisiti statuari previsti, potranno aderire ai programmi sportivi amatoriali e/o promozionali della FITeT attraverso la procedura di "aggregazione" secondo le modalità previste dal Regolamento Organico FITeT.

3.2

Ai tesserati degli organismi associativi ENDAS aggregati alla FITET potrà essere rilasciata, se richiesta e secondo le procedure di volta in volta previste dai regolamenti federali, una specifica "tessera amatoriale" per mezzo della quale potranno partecipare alle attività amatoriali e/o promozionali organizzate dalla FITET.

3.3

Le forme di partecipazione di cui ai commi precedenti entrano in vigore a conclusione del processo di approvazione delle modifiche statutarie in corso di elaborazione da parte della FITET e sempre che le stesse siano previste nel nuovo testo.

Articolo. 4 – Attività sportiva

4.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FITET; l'ENDAS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS" e "Rappresentativa Nazionale dell'ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS"

4.2

In tutte le manifestazioni di tennistavolo l'ENDAS s'impegna ad applicare le regole tecniche di gioco emanate dalla FITeT. è consentita la partecipazione di tesserati FITeT a tali manifestazioni esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche all'ENDAS.

4.3

La FITeT garantisce, se richiesto dall'ENDAS e previo accordo del livello territoriale interessato, il Servizio di Gestione Tecnica degli eventi. Le spese necessarie all'organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori e secondo le tabelle previste dalla FITeT.

4.4

La partecipazione degli atleti alle gare agonistiche e promozionali di Tennistavolo organizzate dalla FITET, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui gli EPS e la Società organizzatrice affiliata FITeT devono fare riferimento.

4.5

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FITET in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FITET.

4.6

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

5.1

La FITET riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQe delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FITET si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'ENDAS per la qualifica di aiuto tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso ENDAS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾.

5.2

La formazione dei quadri tecnici del Tennis Tavolo è di esclusiva competenza della FITeT la quale, tuttavia, può, previo specifico accordo, avvalersi delle strutture centrali e/o periferiche, degli EPS per

l'organizzazione dei corsi. In tal caso la FITET potrà prevedere la partecipazione di tesserati EPS ai propri corsi di formazione per tecnici sportivi di primo livello.

5.3

La FITET, qualora le circostanze lo rendano possibile e previo specifico accordo tra le parti, concorda sulla opportunità di inserire all'interno dei propri corsi di formazione per "formatori Ufficiali di gara" dei tesserati dell'ENDAS che abbiano già ottenuto la qualifica di Ufficiali di Gara FITET, affinché gli stessi, una volta ottenuta la qualifica abilitante possano provvedere, in sinergia con la Commissione Nazionale Arbitrale della FITET, a svolgere specifica attività di formazione nei corsi organizzati dall'ENDAS per Ufficiali di Gara. In tal caso, la FITET riconoscerà a coloro che hanno superato i suddetti corsi la qualifica FITET di Aspiranti Giudici Arbitri.

Articolo. 6 – Iniziative congiunte

6.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento a ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 7 – Commissioni Paritetiche - Controversie

7.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

7.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 8 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

8.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

9.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FITET e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'ENDAS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale Anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.



9.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine, nonché di n° 2 allegati, per un totale di n° 9 pagine.

Roma, 1° marzo 2023

L'ENDAS

Il Presidente

La FITET

Il Presidente



ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dal “*Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva*”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, **si ricorda che** le FSN/DSA e gli EPS dovranno congiuntamente definire i limiti dell’esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d’azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte. Si pensi alla cd “*attività sportiva agonistica*”, relativamente alla quale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante “*Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica*”, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare “*attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative*” e “*svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate*” (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare “*attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche*”.



ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle “Disposizioni per l’implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”, approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, **si ricorda che** agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all’aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, e non per i livelli superiori. L’adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell’Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l’inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell’accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell’offerta formativa sull’intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto

«Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell’EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l’Ufficio Organi Collegiali, a cura dell’EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un’ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche¹ inerenti all’acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.

1

Il Modulo è un percorso formativo compiuto e concluso in se stesso. Ha un respiro ampio e una durata di medio periodo. Esso viene scandito e strutturato in Unità Didattiche. L’Unità Didattica è una unità minima di apprendimento, che si compie e si completa solo nel respiro più ampio e complessivo del Modulo ed in collegamento con altre. In genere le Unità Didattiche sono programmate e proposte in ordine sequenziale

